

**Causa C-408/22**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

20 giugno 2022

**Giudice del rinvio:**

Conseil d'État (Francia)

**Data della decisione di rinvio:**

14 giugno 2022

**Ricorrente:**

Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance

**Resistente:**

Bricolage Investissement France SA

---

**CONSEIL D'ÉTAT (Consiglio di Stato, Francia) (OMISSIS)**

(OMISSIS)

**(OMISSIS) (OMISSIS)**

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES  
FINANCES ET DE LA RELANCE (Ministro dell'economia, delle finanze e del  
rilancio, Francia)

contro SA Bricolage Investissement France

Il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) (OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

Seduta del 1° giugno 2022

Decisione del 14 giugno 2022

Visto il seguente procedimento:

La società di capitali (société anonyme, SA) Bricolage Investissement France ha chiesto al tribunal administratif de Montreuil (Tribunale amministrativo di Montreuil, Francia) di disporre, nella misura di EUR 633 352, lo sgravio dell'importo dell'imposta sulle società e dei contributi aggiuntivi a tale imposta, che ha versato per l'esercizio finanziario concluso nel 2012.

Con decisione n. 1806737, del 10 ottobre 2019, tale giudice ha respinto la sua domanda.

Con sentenza n. 19VE04061, del 19 ottobre 2021, la cour administrative d'appel de Versailles (Corte d'appello amministrativa di Versailles, Francia) ha annullato tale decisione e ha accolto la domanda della società Bricolage Investissement France.

Con impugnazione e memoria di replica, registrate il 19 novembre 2021 e il 10 maggio 2022, (OMISSIS) il ministre de l'économie, des finances et de la relance (Ministro dell'economia, delle finanze e del rilancio, Francia) chiede al Conseil d'État (Consiglio di Stato) di annullare tale sentenza.

Esso sostiene che la cour administrative d'appel de Versailles (Corte d'appello amministrativa di Versailles) ha violato le disposizioni dell'articolo 223 B del code général des impôts (codice generale delle imposte francese) e la portata della sentenza C-386/14 del 2 settembre 2015 della Corte di giustizia dell'Unione europea, e ha erroneamente qualificato i fatti del caso di specie dichiarando che una società madre che non sia membro di un gruppo di integrazione fiscale può dedurre dal suo utile imponibile, senza reintegrazione di una quota per spese e oneri, tutti i dividendi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 216 di detto codice, ricevuti dalle sue società figlie stabilite in uno Stato membro dell'Unione diverso dalla Francia.

Con controricorso depositato il 14 aprile 2022, la società Bricolage Investissement France chiede che l'impugnazione sia respinta (OMISSIS). Tale società sostiene che i motivi addotti nel ricorso sono infondati.

(OMISSIS)

Visti:

- il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il codice generale delle imposte e il livre des procédures fiscales (codice di procedura tributaria francese);
- la sentenza del 2 settembre 2015, Groupe Steria SCA (C-386/14) della Corte di giustizia dell'Unione europea;

— il code de justice administrative (codice di giustizia amministrativa francese);

(OMISSIS)

Considerando quanto segue:

- 1 Dai documenti contenuti nel fascicolo presentato ai giudici di merito risulta che nel 2012 la società Bricolage Investissement France SA, interamente detenuta dalla società di capitali gruppo Adeo, ha ricevuto dividendi dalla società figlia polacca Leroy Merlin Pologne, che essa detiene integralmente, e li ha assoggettati, ai fini della determinazione dell'imposta sulle società dovuta per l'esercizio concluso nel 2012, al regime fiscale delle società madri previsto dagli articoli 145 e 216 del codice generale delle imposte. Conformemente alle disposizioni del punto I dell'articolo 216, essa ha detratto l'importo di tali dividendi dal suo utile netto, fatta salva una quota per spese e oneri pari al 5%. Con successivo reclamo, la società Bricolage Investissement France ha chiesto di poter beneficiare della detrazione integrale dei dividendi ricevuti dalla sua società figlia polacca, senza integrazione di quote per spese e oneri. Dopo il rigetto di tale reclamo, essa ha chiesto al tribunal administratif de Montreuil (Tribunale amministrativo di Montreuil) di disporre, nella misura dell'importo di suddetta quota, la riduzione del suo utile imponibile per l'esercizio concluso nel 2012 e il rimborso dell'imposta corrispondente. Il Ministro dell'economia, delle finanze e del rilancio ha presentato ricorso in cassazione avverso la sentenza del 19 ottobre 2021 con la quale la cour administrative d'appel de Versailles (Corte d'appello amministrativa di Versailles), dopo aver annullato la decisione del 10 ottobre 2019 con cui il tribunal administratif (Tribunale amministrativo) aveva respinto le domande della società in parola, le ha concesso lo sgravio degli importi dell'imposta sulle società e dei contributi aggiuntivi dovuti per l'esercizio concluso nel 2012 a concorrenza della neutralizzazione della quota da essa reintegrata nel suo utile.
- 2 Il punto I dell'articolo 216 del codice generale delle imposte, nella sua versione applicabile alla controversia, dispone che una società madre può dedurre dal suo utile netto totale i proventi netti da partecipazioni che danno diritto all'applicazione del regime delle società madri percepiti nel corso di un esercizio, previa defalcazione di una quota per spese e oneri fissata uniformemente al 5% del ricavo totale delle partecipazioni, compreso il credito d'imposta. Ai sensi dell'articolo 223 A dello stesso codice, nella formulazione allora in vigore, relativo alle condizioni di accesso al regime dell'integrazione fiscale: *«Una società può costituirsi come unica debitrice dell'imposta sulle società dovuta su tutti gli utili del gruppo costituito dalla società stessa e dalle società di cui detenga almeno il 95% del capitale, in maniera continuativa nel corso dell'esercizio, direttamente o indirettamente tramite le società o i centri di attività stabili del gruppo (...). / Possono appartenere al gruppo solo le società o i centri di attività stabili che hanno prestato il loro consenso e i cui utili siano stati assoggettati all'imposta sulle società alle condizioni previste dal diritto comune o secondo le modalità di cui all'articolo 214. (...)*». Ai sensi dell'articolo 223 B del medesimo codice, nella sua formulazione applicabile, che definisce il regime

dell'integrazione fiscale: *«L'utile consolidato è determinato dalla società madre mediante la somma algebrica degli utili di ciascuna delle società del gruppo, determinati alle condizioni previste dal diritto comune o secondo le modalità di cui all'articolo 214. / L'utile consolidato è ridotto della quota per spese e oneri relativa ai proventi da partecipazione percepiti da una società del gruppo da parte di una società appartenente al gruppo da più di un esercizio e ai proventi da partecipazione percepiti da una società del gruppo da parte di una società intermedia per i quali la società madre fornisce la prova che provengono da proventi da partecipazione versati da una società appartenente al gruppo da più di un esercizio e che non hanno già giustificato rettifiche effettuate ai sensi del presente comma o del terzo comma. (...)*».

- 3 L'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone quanto segue: *«Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro (...)*».
- 4 Con sentenza del 2 settembre 2015, *Groupe Steria SCA* (C-386/14), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro relativa ad un regime d'integrazione fiscale in forza della quale una società madre integrante si giova della neutralizzazione della reintegrazione di una quota per spese e oneri fissata forfettariamente al 5% dell'importo netto dei dividendi che essa riceve dalle società residenti parti dell'integrazione, mentre una siffatta neutralizzazione le è negata, in forza di tale normativa, per i dividendi che le sono distribuiti dalle sue società figlie stabilite in un altro Stato membro, le quali, se fossero state residenti, sarebbero state, previa opzione in tal senso, oggettivamente ammissibili al regime dell'integrazione.
- 5 Il ministro sostiene che la cour administrative d'appel (Corte d'appello amministrativa) ha commesso un errore di diritto dichiarando che la società Bricolage Investissement France SA era legittimata ad affermare, a sostegno della propria domanda di riduzione dell'importo dell'imposta sulle società versata per l'esercizio concluso nel 2012, che l'articolo 223 B del codice generale delle imposte violava la libertà di stabilimento in quanto non prevedeva la possibilità di neutralizzare la quota per spese e oneri reintegrata a fronte dei proventi da partecipazioni provenienti da società figlie stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Francia che soddisfacessero i criteri di ammissibilità al regime dell'integrazione fiscale, escludendo, in quanto irrilevante al riguardo, il fatto che tale società madre, benché esistessero legami patrimoniali con altre società francesi idonei a consentire la creazione di un gruppo fiscale integrato, non appartenesse a un gruppo siffatto.

6. Pone serie difficoltà d'interpretazione del diritto dell'Unione la questione se l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea osti alla normativa di uno Stato membro relativa ad un regime d'integrazione fiscale in forza della quale una società madre integrante si giova della neutralizzazione della quota per spese e oneri reintegrata dei dividendi che essa riceve dalle società residenti parti dell'integrazione nonché, per tener conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di cui al punto 4, a fronte dei dividendi ricevuti da società figlie stabilite in un altro Stato membro che, se fossero state residenti, sarebbero state, previa opzione in tal senso, oggettivamente ammissibili al regime dell'integrazione, ma che nega il beneficio di detta neutralizzazione a una società madre residente la quale, malgrado l'esistenza di legami patrimoniali con altre entità residenti che consentono la costituzione di un gruppo fiscale integrato, non ha scelto di appartenere a un gruppo siffatto, a fronte tanto dei dividendi che le sono distribuiti dalle sue società figlie residenti, quanto di quelli provenienti da società figlie stabilite in altri Stati membri che soddisfano i criteri di ammissibilità diversi dalla residenza.
7. Occorre, pertanto, sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea tale questione ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, fino alla pronuncia di quest'ultima, sospendere il procedimento sull'impugnazione del Ministro dell'economia, delle finanze e del rilancio.

DECIDE QUANTO SEGUE:

Articolo 1: La decisione sul ricorso del Ministro dell'economia, delle finanze e del rilancio è sospesa fino a quando la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata sulla questione se l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea osti alla normativa di uno Stato membro relativa ad un regime d'integrazione fiscale in forza della quale una società madre integrante si giova della neutralizzazione della quota per spese e oneri reintegrata a fronte dei dividendi che essa riceve dalle società residenti parti dell'integrazione nonché, per tener conto della sentenza del 2 settembre 2015, *Groupe Steria SCA* (C-386/14), a fronte dei dividendi ricevuti da società figlie stabilite in un altro Stato membro le quali, se fossero state residenti, sarebbero state, previa opzione in tal senso, oggettivamente ammissibili al regime dell'integrazione, ma che nega il beneficio di detta neutralizzazione a una società madre residente la quale, malgrado l'esistenza di legami patrimoniali con altre entità residenti che consentono la costituzione di un gruppo fiscale integrato, non ha scelto di appartenere a un gruppo siffatto, a fronte tanto dei dividendi che le sono distribuiti dalle sue società figlie residenti, quanto di quelli provenienti da società figlie stabilite in altri Stati membri che soddisfano i criteri di ammissibilità diversi dalla residenza.

(OMISSIS) Pronunciato il 14 giugno 2022.

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

(OMISSIS)

DOCUMENTO DI LAVORO